

LA SEGNALEZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE AI FINI ANTIRICICLAGGIO

12 Febbraio 2018



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

L'OBLIGO DI SEGNALAZIONE



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



SI SA



SI SOSPETTA



SI HANNO
MOTIVI
RAGIONEVOLI
PER
SOSPETTARE

che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di FDT

o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro
entità, provengano da attività criminosa



PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO
denaro, beni o altre utilità economiche
provenienti da attività criminose



ML (riciclaggio)



ATTIVITÀ LECITE



REATO DI RICICLAGGIO (art. 648-*bis* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.



**REATO DI IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA
(art. 648-ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.



Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)



- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni



Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)



- b) l' occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un' attività criminosa o da una partecipazione a tale attività



Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)



- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione



Azioni che costituiscono FDT (art. 2, comma 6)



qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette



REATO DI AUTORICICLAGGIO (art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità **vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.**



AUTORICICLAGGIO



**Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuosi
realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso
l' illecito presupposto da cui detti beni provengono**



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



**L' UTILIZZO DI SOMME DERIVANTI
DA REATI TRIBUTARI COSTITUISCE
IPOTESI DI AUTORICICLAGGIO**



**REATI TRIBUTARI
EX D.LGS. N. 74/2000**



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE DEI REATI TRIBUTARI ex D.Lgs. n. 74/2000



- ✓ **Superamento delle soglie di punibilità**
- ✓ **Perfezionamento del momento consumativo del reato**
- ✓ **Effettivo conseguimento di beni provenienti da attività criminosa**
(ovvero espansione della sfera patrimoniale dell'evasore e non soltanto mancato depauperamento del patrimonio)



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE



REATI FISCALI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI

**Omesso versamento di IVA per
valori superiori ad Euro 250.000,00**

- Reclusione da sei mesi a due anni.**



Omesso versamento di ritenute per valori superiori ad euro 150.000,00

- **Reclusione da sei mesi a due anni.**

Indebita compensazione per importi superiori ad euro 50.000,00

- **Reclusione da sei mesi a due anni (per crediti NON spettanti).**
- **Reclusione da 1,5 a 6 anni (per crediti INESISTENTI).**



REATI TRIBUTARI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI

Dichiarazione fraudolenta

- **Mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;**
- **Mediante altri artifici.**

Dichiarazione infedele o dichiarazione omessa



Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Operazioni di distruzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte



In questo caso il professionista è
chiamato a verificare che l'intenzionalità
della condotta (esistenza del dolo) induca
al reimpiego delle somme derivanti dal
reato commesso e viceversa.



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE:

Art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007

Il sospetto è **desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta**, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.



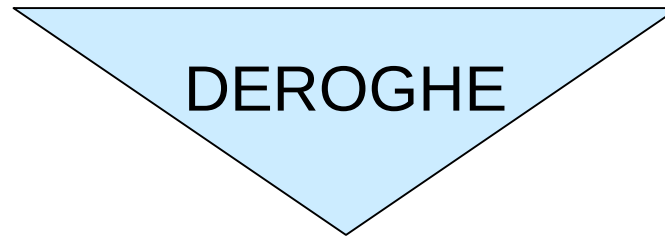
Le segnalazioni non comportano
violazione in ordine agli obblighi del
segreto professionale.



OBBLIGO DI ASTENSIONE:

Art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007

Blocco dell'operazione sospetta finché il professionista non effettua la segnalazione all'UIF.



nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata o il blocco sia di ostacolo alle indagini



ESENZIONE OBBLIGO DI SEGNALAZIONE:

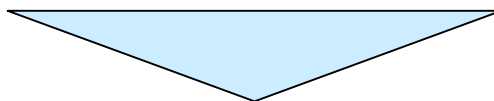
Art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 231/2007

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette **non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono** da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso **nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza** del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso



Art. 35, comma 1, ultimo periodo

La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.



Indicatori di anomalia



Cosa fare prima di inoltrare le segnalazioni:

- 1.valutare le informazioni acquisite in base agli indicatori di anomalia;
- 2.individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente;
- 3.valutare le operazioni in contanti effettuate, per importo e frequenza, a prescindere dal loro ammontare;
- 4.verificare l'effettuazione di frequenti versamenti e prelievi a mezzo intermediari finanziari.



Lo strumento:

Software AS-505

disponibile sia sulla home page del sito
www.commercialisti.it,

che all'indirizzo:
<https://antiriciclaggiopro.it>



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Riservatezza dell'identità di chi ha effettuato la segnalazione



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Art. 38 (*Tutela del segnalante*)

Nominativo del segnalante non inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento.



Art. 39

Divieto di comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione.

Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.



SANZIONI PENALI

**In capo ai professionisti
che non rispettano
gli obblighi antiriciclaggio**



Art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007

Obblighi di adeguata verifica

Il soggetto che contravviene agli obblighi di adeguata verifica falsificando dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 10.000 a € 30.000.



Obblighi di conservazione

Il soggetto obbligato che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.



Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette

Chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui all'art. 39, comma 1 e 41, comma 3 è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da € 5.000 a € 30.000.



SANZIONI AMMINISTRATIVE

**In capo ai professionisti
che non rispettano
gli obblighi antiriciclaggio**



Articoli 56, 57 e 58

sanzioni amministrative comminate a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta.

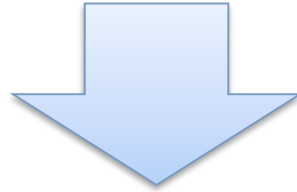


Criteri per l'applicazione delle sanzioni - Art. 67

criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del *range* previsto per le varie tipologie di violazione.



Violazioni di minore gravità



sanzione comminata dalle
singole disposizioni, può essere
ridotta da un terzo a due terzi.



Destinatario della sanzione: **persona fisica o giuridica**

VALUTARE:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;



- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;



- f) il livello di cooperazione con le autorità di controllo;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007.



Disposizioni in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni

chi commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.



REITERAZIONE

nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.



Applicazione della sanzione in misura ridotta – Art. 68

l'incolpato deve inoltrare richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione.



Riguarda tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi.



Divieto di applicazione del presente beneficio a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti per evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto.



Pagamento in misura ridotta:



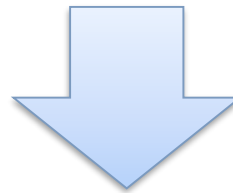
effettuato entro 90 giorni dalla
notifica del provvedimento

** fino a tale data sospesi i
termini per l'impugnazione del
decreto sanzionatorio innanzi
all'autorità giudiziaria.*



Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Omissione di acquisizione e
verifica dei dati identificativi e delle
informazioni



sanzione amministrativa pecuniaria
pari a euro 2.000.



Inosservanza degli obblighi di conservazione

sanzione amministrativa pecuniaria
pari a euro 2.000.



Per violazioni di minore gravità:
riduzione sanzione da un terzo a due terzi, da euro 666,67 a euro 1,333,33.

Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime:
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.



**Inosservanza delle disposizioni
relative all'obbligo di segnalazione
delle operazioni sospette**
sanzione amministrativa pecuniaria pari a
euro 3.000.

Per violazioni gravi, ripetute o
sistematiche ovvero plurime:
sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 a euro 300.000.



Importo massimo della sanzione:

- elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro.
- elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.



Ipotesi qualificata

La sanzione può essere aumentata (tra un minimo di 30.000,00 e un massimo di 300.000,00 euro), laddove le violazioni siano gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime (art. 58 co. 2).

I sub-intervalli individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

(circ. 6.7.2017 n. DT 54071) sono qui suddivisi in parti uguali:

- da 30.000,00 a 120.000,00 euro;
- da 120.000,00 a 210.000,00 euro;
- dal 210.000,00 a 300.000,00 euro.

Nel caso di inosservanza “qualificata” degli obblighi di SOS, particolare rilevanza è attribuita alla “sistematicità” e alla “gravità” della violazione.



A titolo esemplificativo, comunque, la citata circolare del MEF precisa che:

- ove si riscontrino violazioni “plurime” e “gravi”, la sanzione ricadrà nel II (120.000,00 - 210.000,00 euro) o nel III (210.000,00 - 300.000,00 euro) intervallo, a seconda che il carattere “grave” della violazione sia “semplice” o qualificato dalla presenza di due o più dei criteri di gravità indicati dal legislatore;
- ove si riscontri la sistematicità della violazione, la sanzione ricadrà nel II intervallo (120.000,00 - 210.000,00 euro) o, in caso di riscontro anche del carattere “grave” delle violazioni e a prescindere dall’intensità della gravità, nel III intervallo (210.000,00 - 300.000,00 euro);
- in caso di violazione “ripetuta”, in quanto, ad esempio, l’incolpato risulta essere stato sanzionato per la stessa violazione, laddove non si riscontrino elementi di gravità, la sanzione ricadrà nel I intervallo (30.000,00 - 120.000,00 euro).



Omissione di esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta (*astensione*), disposto dalla UIF:

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.



Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati



Omissione di comunicazioni obbligatorie:

sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000
a euro 30.000.



Favor rei



Commissione di Studio Antiriciclaggio



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

L'art. 69 introduce il principio
d'irretroattività della norma più
sfavorevole e l'applicazione del
regime del "*favor rei*".



Le violazioni amministrative commesse precedentemente all'entrata in vigore del novellato D.Lgs. n. 231/2007 possono essere sanzionate con la legge in vigore precedentemente se più favorevole rispetto a quella introdotta.



Dal 4 luglio 2017 il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di 2 anni, dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente.

Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

